



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 – 00198 ROMA (RM)

TEL. (06) 8554251/2

FAX: (06) 8421480

SITO INTERNET: [www.interregionale.com](http://www.interregionale.com)

Stagione Sportiva 2008 / 2009

### Comunicato Ufficiale N° 153 del 04/05/2009

Si pubblica di seguito, per opportuna conoscenza delle Società, la Circolare n. 47 Lega Nazionale Dilettanti datata 27 aprile 2009 avente per oggetto: “5 per mille per il 2009 e per le annualità pregresse definitivi adempimenti per accedere al beneficio”.

**Publicato in Roma ed affisso all'albo del Comitato Interregionale il 4 maggio 2009.**

Il Segretario  
(Mauro de Angelis)

Il Commissario Straordinario  
(Mariano Delogu)

27 aprile 2009

2089/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D.  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°47

### CINQUE PER MILLE PER IL 2009 E PER LE ANNUALITA' PREGRESSE DEFINITIVI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Il 20 aprile 2009 è stato l'ultimo giorno utile per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della domanda di iscrizione al riparto del **5 per mille per il 2009** da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni che hanno tempestivamente prodotto la domanda di iscrizione sono inserite nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dalla stessa Agenzia delle entrate da pubblicare **entro il 28 aprile p.v..**

E', pertanto, cura delle associazioni interessate **controllare l'elenco** di cui sopra, pubblicato sul sito dell'Agenzia, ed eventualmente, qualora dovessero essere riscontrati errori di iscrizione, il legale rappresentante dell'associazione dovrà rivolgersi, direttamente o mediante un proprio delegato, alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione.

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il **5 maggio 2009**.

Verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare la versione dell'elenco aggiornato entro **l'11 maggio successivo**.

A tale riguardo, si ricorda che il beneficio compete, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia del 2 aprile 2009, pubblicato nella G.U. n. 88 del 16 aprile 2009 e del successivo decreto del 16 aprile 2009, per gli anni 2006, 2007 2008 e 2009, alle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate, per quanto concerne la disciplina calcistica, alla F.I.G.C.- L.N.D., che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni.

Per completezza di informazione, si fa presente che il beneficio compete, anche, a quelle associazioni che curano l'avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva.

Una volta verificata **l'iscrizione nell'elenco definitivo pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro l'11 maggio 2009**, il legale rappresentante dell'associazione sportiva interessata dovrà, **entro e non oltre il 30 giugno 2009, a pena di decadenza**, spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale (Comitato Provinciale CONI) si trova la sede legale dell'associazione, **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (rintracciabile in pdf sul sito dell'Agenzia), attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

La procedura telematica dell'Agenzia, per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, mette a disposizione il modello parzialmente precompilato (conforme al facsimile **allegato A** al predetto decreto del Ministro dell'Economia del 2 aprile u.s. con le informazioni fornite dagli interessati all'atto dell'iscrizione. Dovranno, quindi, essere inserite soltanto le informazioni che mancano.

**Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

**Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza del beneficio.**

L'ufficio del CONI procede, una volta ricevute le dichiarazioni sostitutive, ai controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive **entro il termine del 31 dicembre 2009**.

I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del predetto decreto del 2 aprile così come modificato dal successivo decreto del Ministro dell'economia del 16 aprile 2009, sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e vengono depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI.

**Entro il 15 marzo 2010** il CONI dovrà trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e l'elenco dei soggetti esclusi.

**Infine, entro il 31 marzo 2010**, l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 5 e 6 del decreto del 2 aprile u.s. sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del medesimo decreto.

### Modalità di accesso per gli anni 2006, 2007 e 2008

Tutte le associazioni sportive dilettantistiche che **hanno, in passato, inviato la domanda telematica** di iscrizione nell'elenco, **ammesse al riparto** del 5 per mille per gli anni **2006 e 2007**, **devono, al fine dell'effettiva ammissione al riparto stesso, inviare, entro 30 giorni** dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministro dell'Economia del 2 aprile 2009, **per ciascuno degli anni 2006 2007**, con distinte raccomandate con ricevute di ritorno, all'Ufficio del CONI, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, a pena di decadenza, **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto stesso.**

**Per l'anno finanziario 2008**, le associazioni sportive dilettantistiche **presenti nell'elenco redatto dal CONI** ai sensi dell'art. 2, comma 6. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, devono, **entro trenta giorni** dalla pubblicazione del predetto decreto del 2 aprile u.s., **inviare**, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del CONI, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, a pena di decadenza, **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto stesso.**

Alle dichiarazioni sostitutive devono essere allegate, **a pena di decadenza**, copie fotostatiche di un documento di identità del sottoscrittore.

**Pertanto le raccomandate suddette vanno inviate entro e non oltre il 16 maggio 2009.**

I moduli delle dichiarazioni sostitutive sono conformi ai **facsimile** allegati al decreto di cui sopra di cui ne fanno parte integrante.

I moduli da utilizzare sono:

- conformi al facsimile allegato B per la dichiarazione relativa all'anno finanziario 2006;
- conformi al facsimile allegato C per la dichiarazione relativa all'anno finanziario 2007;
- conformi al facsimile allegato D per la dichiarazione relativa all'anno finanziario 2008.

L'Ufficio del CONI provvede, entro i **sessanta successivi**, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.

### Obbligo di rendicontazione delle somme

Tutti i soggetti, destinatari delle somme relative agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009 redigono, entro un anno dalla ricezione delle stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale è rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite ed una relazione che illustri in maniera dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonché le attività di interesse sociale effettivamente svolte di cui all'art. 1 del decreto 2 aprile 2009.

### Come effettuare la scelta del 5 per mille

Si ricorda che il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua IRPEF **firmando nell'apposito riquadro** (*sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge*) che figura sul modello di dichiarazione (Modello UNICO PF, Modello 730 ovvero apposita scheda allegata al CUD per coloro che sono dispensati dall'obbligo di dichiarazione).

#### **E' consentita una sola scelta di destinazione per il 5 per mille.**

Oltre alla firma, è opportuno che il contribuente **indichi**, nell'apposito spazio sotto la firma, **il codice fiscale dell'associazione sportiva** cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

I codici fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio sono consultabili, qualora non conosciuti direttamente, negli elenchi pubblicati.

Si ricorda, infine, che la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille **non** sono in alcun modo alternative tra loro e, pertanto, **il contribuente può esercitare la scelta sia per l'8 per mille che per il 5 per mille.**

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio